



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Determinazione Registro Generale n° 92 del 28/01/2026

P.O. N.7 - AREA URBANISTICA

OGGETTO: “SENTENZA T.A.R. SICILIA CATANIA - SEZ. II N. 645/2022 PUBBLICATA IL 03/03/2022, PROPOSTO DA MANCARI VINCENZO”. VARIANTE DI RITIPIZZAZIONE URBANISTICA DELLE PARTICELLE FG. N. 34 PARTICELLA N. 816 DEL COMUNE DI BIANCAVILLA. ATTIVAZIONE PROCEDURA DI VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ EX ART. 12 D.LGS. 152/2006. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI REGIONE SICILIANA.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 7° - AREA URBANISTICA

PREMESSO:

Che il comune di Biancavilla è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con D.D.G. n. 198 in data 24/11/2020 prot. 27/11/2020;

Che il TAR di Catania sezione seconda, con sentenza n. 645 del 03/03/2022, ha disposto l'annullamento del decreto del Dipartimento dell'Urbanistica della Regione Siciliana n. 198 del 24 novembre 2020 di approvazione del P.R.G. del comune di Biancavilla, limitatamente a quanto d'interesse dei sig. Vincenzo Mancari, ossia della destinazione a “zona Vs – Verde pubblico per lo sport”, relativa al terreno identificato in catasto al foglio n. 34 particella n. 816 (ex 38/b);

Che a seguito di detta sentenza il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha nominato con ordinanza n. 3954/2023 del 22/12/2023, Commissario ad Acta, l'ing. Alfredo Scalisi, al fine di dare esecuzione a quanto disposto con la citata sentenza n. 645 del 03/03/2022;

Che con verbale prot. n. 1336 del 17/01/2024 si è insediato il Commissario ad Acta delegato dal TAR, ing. Alfredo Scalisi, per gli adempimenti relativi alla citata sentenza n. 645 del 03/03/2022;

Che con Determinazione del Responsabile della P.O. n. 7 – Area Tecnica, Reg. Gen.le n. 454 del 05/04/2024, viene nominato Responsabile del Procedimento l'ing. Antonino Famulari;

Tutto ciò premesso,

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., e in particolare la Parte II “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”;

Rilevata, alla luce di quanto sopra esposto, la necessità di dover attivare la procedura per la verifica dell'esclusione della VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art. 59 della L.R. n. 6 del 14.05.2009 recante “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica “come modificato dall'art. 11, comma 41, della L.R. n. 26 del 09.05.2012, nonché la successiva deliberazione n. 200 del 10.06.2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al comma 1 della medesima norma;

ATTESO che l'art. 91 della L.R. n. 9/2015 prevede che l'autorità procedente debba coprire le spese per lo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale secondo delle tariffe previste;

Vista la circolare dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n. 1/2017/D.R.U. del 03.02.2017 avente ad oggetto: “Attivazione procedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e D.P.R. n. 23/2014 di competenza del Dipartimento Urbanistica”;

Considerato che per i piani o programmi che riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione di suoli (urbanistica), le autorità procedenti che vorranno acquisire il relativo provvedimento conclusivo di verifica di

assoggettabilità ex art. 12 D.Lgs. 152/2006, dovranno attivare la procedura trasmettendo, tra le altre cose, un versamento per le spese istruttorie, calcolato secondo le tariffe riportate nell'allegato all'art. 7 della L.R. 09/01/2025, n. 1 e s.m.i., da effettuarsi attraverso il canale pagoPA mediante l'avviso di pagamento pagoPA con oggetto del pagamento "somme dovute ai fini dell'istruttoria e dei pareri delle Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) di competenza del Dipartimento Urbanistica";

Visto l'art. 7 della L.R. 09/01/2025, n. 1, in base al quale l'importo da versare a titolo di spese di istruttoria risulta essere di €. 3.000,00;

Dato atto che è esclusa dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità trattandosi di trasferimento di fondi in favore di soggetto pubblico;

Atteso che le spese istruttorie sono da liquidare con urgenza per il proseguo dell'istruttoria e per ottemperare alla Sentenza T.A.R. Sicilia - Sez. II n. 645/2022 pubblicata il 03/03/2022;

Visti:

- l'art. 51 della legge 142/90, modificato dall'art. 6 della L. 127/97 e l'art. 4, comma 2°, del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- la L.R. n. 9/2015 e s.m.i., art 91;
- la L.R. n. 30/2000 e s.m.i. art. 13 ed il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di liquidazione delle spese;
- il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. art. art. 107, 183 e 184 ed il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di liquidazione delle spese;
- la Circolare dell'Ass. Reg. EE.LL. n. 2 del 13.04.2001;
- D.A. n. 271/gab del 23/12/2021;
- la Circolare dell'Ass. Reg. Territorio e dell'Ambiente n. 2 del 30/05/2024;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente per Servizi e Forniture;
- il vigente Regolamento sui controlli interni;
- Il vigente Regolamento sui procedimenti amministrativi;
- lo Statuto Comunale;
- l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

Vista la Determinazione del Sindaco n. 1 del 14/01/2026 avente ad oggetto: **"PROROGA INCARICHI AI RESPONSABILI DELLE AREE DI P.O. E DEI RELATIVI SOSTITUTI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEI TITOLARI"** fino al 31/03/2026";

DETERMINA

- 1. Di approvare** la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. Di impegnare** la somma di euro 3.000,00 (tremila/00) quale onere di istruttoria stabilito dall'art. 91 della L.R. n. 9/2015 e s.m.i., relativo al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ex art. 12 D. Lgs.n.152/2006 nella **"Sentenza T.A.R. Sicilia Catania - Sez. II n. 645/2022 pubblicata il 03/03/2022, proposto da Mancari Vincenzo". Variante di ritipizzazione urbanistica delle particelle Fg. n. 34 particella n. 816 del comune di Biancavilla**", ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, imputandola al Cap. n. 5002 del bilancio 2026/2028 esercizio finanziario 2026;
- 3. Di Liquidare** il suddetto importo di euro 3.000,00 (tremila/00) mediante l'avviso di pagamento pago PA con oggetto del pagamento "somme dovute ai fini dell'istruttoria e dei pareri delle Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) di competenza del Dipartimento Urbanistica" della Regione Siciliana.
- 4. Di Dare** atto che la somma è finanziata con fondi comunali;
- 5. Di Trasmettere** la presente determinazione all'Area Economico – Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- 6. Di Pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line di questo comune, nonché i dati previsti dalla L. 190/2012 sul sito internet del Comune di Biancavilla, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
- 7. Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
- 8. DARE ATTO** che per la presente procedura non sussiste conflitto di interesse di cui all'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;

Biancavilla, 28/01/2026

Il Responsabile della P.O. n.5
LILIANA LEOCATA / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla Determinazione Generale n° 92 del 28/01/2026
P.O. N.7 - AREA URBANISTICA

OGGETTO: "SENTENZA T.A.R. SICILIA CATANIA - SEZ. II N. 645/2022 PUBBLICATA IL 03/03/2022, PROPOSTO DA MANCARI VINCENZO". VARIANTE DI RITIPIZZAZIONE URBANISTICA DELLE PARTICELLE FG. N. 34 PARTICELLA N. 816 DEL COMUNE DI BIANCAVILLA. ATTIVAZIONE PROCEDURA DI VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ EX ART. 12 D.LGS. 152/2006.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI REGIONE SICILIANA.

Si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di € 3.000,00 , risultante nel sottoscritto prospetto:

Accertamenti di Entrata

Acc - Sub	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo

Impegni di Spesa

Imp - Sub	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo
203	2026	01011.02. 0005002	Altre imposte e tasse servizio organi istituzionali	3.000,00

Liquidazioni

per un totale di € 3.000,00

Imp - Sub	Data	Liquidazioni	Importo
203	28/01/2026	54055	3.000,00

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.

Biancavilla, 28/01/2026

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Il Responsabile Servizio Finanziario - Firmato
digitalmente
Scandura Dino / InfoCamere S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale